

**VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CPL PER I LAVORATORI AGRICOLI E
FLOROVIVAISTI DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO INTEGRATIVO DEL CCNL del 23/05/2022**

In data 12 settembre 2024 presso la sede di Confagricoltura Como Lecco in Piazza Camerlata 9 - Como

TRA:

- Confagricoltura Como Lecco - Silvio Maspero e Bianchi Dario Giuseppe
- Coldiretti Como lecco – Rodolfo Mazzucotelli e Alessandro Giunta
- Cia Alta Lombardia - Donato Campolieti, Cattaneo Sandra

E

- FLAI CGIL Como e Lecco – Cristina Barbaglia e Michela Magni
- FAI CISL dei Laghi e FAI CISL di Monza e Brianza, Lecco - Irene Roncoroni e Stefano Bosisio
- Uila UIL Milano Alta Lombardia – Paolo Castiglioni

Si è raggiunto l'accordo sul rinnovo del CPL valevole per gli operai agricoli e florovivaisti delle Province di Como e Lecco che integra e sostituisce l'accordo sottoscritto in data 29/03/2021.

L'accordo, oltre alla riscrittura di alcuni passaggi per renderli più facilmente comprensibili, prevede le seguenti modifiche ed integrazioni al CIPL in essere:

- Decorrenza e Durata: il contratto decorre dal 01/01/2024 e scadrà il 31/12/2027
- Modifica dei riferimenti normativi citati nell'Art.1 Bis;
- Introduzione di nuove figure di operaio qualificato (2° area declaratoria Art. 4);
- Chiarimenti circa la maggiorazione economica prevista al Capo Operaio e adeguamento a 70,00 € della maggiorazione riconosciuta al Capo Operaio a partire dal 01/09/2024 (Articoli 4 e 5)
- Chiarimenti circa la 3° declaratoria (Art. 5)
- Introduzione di un nuovo articolo che norma l'orario di lavoro part time nelle aziende agrituristiche e negli spacci aziendali.
- Soppressione dell'Art. 9 "Operai (riposo settimanale)"
- Riscrittura e adeguamento dell'Art 12 "Retribuzione degli operai agricoli e florovivaisti"
- Adeguamento delle diarie previste dall'Art. 15
 - da € 9,55 a € 9,80
 - da € 8,28 a € 8,50
 - da € 1,32 a € 1,40
 - da € 14,25 a € 14,50
- Modifica Art. 23 "dimissioni per giusta causa"
- Modifica Art. 28 "periodo di prova" con adeguamento al CCNL
- Modifica Art 30 "permessi straordinari" per adeguamento alle Leggi vigenti

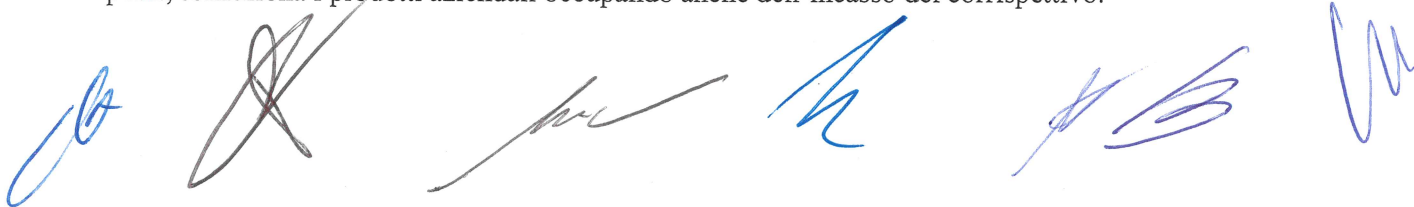
Di seguito si riportano gli articoli, o le parti degli stessi, oggetto di sostanziale modifica:

Art. 4 – CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI AGRICOLI

Introduzione di nuove figure di operaio qualificato (2° declaratoria Art. 4) nello specifico:

Area 2° QUALIFICATO:

Addetti alla vendita diretta dei prodotti nelle aziende agricole inteso come lavoratore che porziona, pesa, confeziona i prodotti aziendali occupando anche dell'incasso del corrispettivo.



Aiuto cuoco nelle Aziende Agrituristiche addetto alla preparazione e somministrazione dei pasti in aiuto al responsabile della cucina.

Altri addetti alle attività agrituristiche il personale addetto al servizio ai tavoli ed alle camere nonché gli aiuti animatori e gli addetti alla pesca sportiva.

Art. 4 e 5 CAPO OPERAI:

Chiarimenti circa l'incarico di Capo Operaio e adeguamento a 70,00 € della maggiorazione riconosciuta a partire dal 01/09/2024 (Articoli 4 e 5) nello specifico:

La maggiorazione economica prevista per il Capo Operaio viene mantenuta fintanto che svolga effettivamente le mansioni sopra citate e viene comunque persa in caso di rinuncia all'incarico da parte del lavoratore o di revoca d'incarico da parte del datore di lavoro. Ai lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di capo viene riconosciuta una maggiorazione mensile di euro 70,00 dal 01-09-2024

Art.5 DECLARATORIA

Chiarimenti circa la 3° declaratoria nello specifico:

Appartengono a quest'ultima categoria i lavoratori che svolgono lavori generici e semplici, nonché quelli con compiti esecutivi variabili non complessi ancorché necessitanti di un periodo di pratica. Lavoratori utilizzando piccole attrezzature che non necessitano di un attestato formativo.

Introduzione di un nuovo articolo che norma l'orario di lavoro part time nelle aziende agrituristiche e negli spacci aziendali.

ART. 10 ORARIO DI LAVORO PART TIME

Come previsto dall'Art. 17 del CCNL in vigore, per gli addetti all'attività agriturbistica in ogni sua forma, per gli addetti alla vendita diretta (sia in spacci aziendali sia al di fuori dell'azienda), nelle fattorie didattiche o sociali, per attività ricreative culturali e Agriturismo; le parti, allo scopo di meglio favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, concordano che, per particolari esigenze dell'azienda e del lavoratore, potranno essere stipulati contratti individuali part time con orario inferiore a quelli previsti dal CCNL.

ART 12 – RETRIBUZIONE DEGLI OPERAI AGRICOLI e FLOROVIVAISTI definito nella seguente modalità:

I salari da corrispondere ai lavoratori risultano dalle tabelle del presente C.I.P.L. di cui fanno parte integrante.

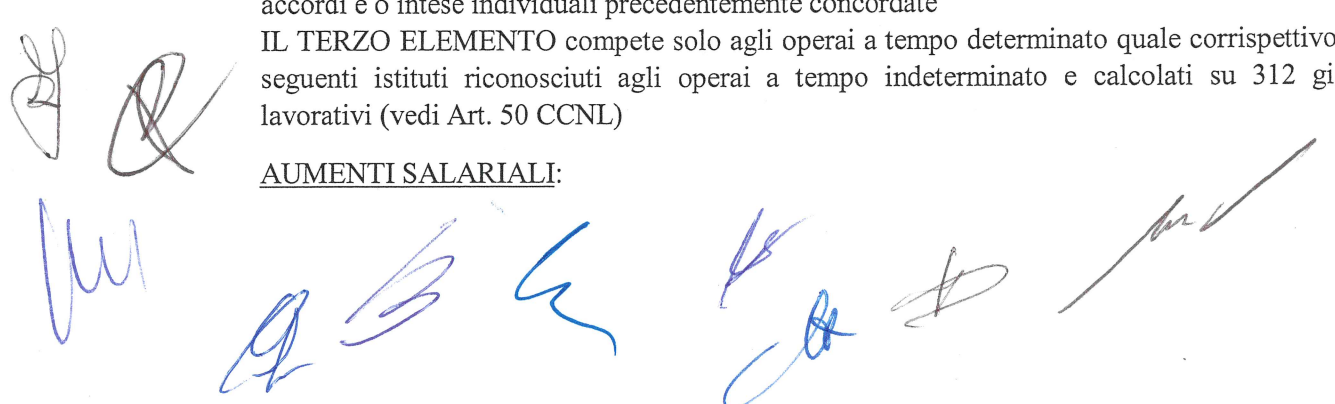
Gli elementi che contribuiscono la retribuzione sono i seguenti:

SALARIO CONTRATTUALE, definito dai contratti provinciali e fissato per singole figure o per gruppi di figure;

L'ALLOGGIO dovrà, se assegnato al lavoratore, essere definito nel contratto di assunzione. Ai fini contributivi e fiscali avrà un controvalore forfettario di € 413,16 annuali. Sono fatti salvi accordi e/o intese individuali precedentemente concordate

IL TERZO ELEMENTO compete solo agli operai a tempo determinato quale corrispettivo dei seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato e calcolati su 312 giorni lavorativi (vedi Art. 50 CCNL)

AUMENTI SALARIALI:



Le parti convengono di applicare, con decorrenza 01/09/2024, un adeguamento in aumento del 6,3 % alle tabelle salariali in vigore al 31/12/2023, oltre al riconoscimento di un importo "una tantum" per vacanza contrattuale a tutti i dipendenti in forza alla data del 1 settembre 2024, da erogarsi con la mensilità di settembre 2024 secondo le seguenti modalità:

- lavoratori OTI € 100,00;
- lavoratori OTD che abbiano lavorato 100 o più giornate nel periodo 01/01/2024 – 31/08/2024 € 50,00;
- lavoratori OTD che abbiano lavorato meno di 100 giornate nel periodo 01/01/2024 – 31/08/2024 € 25,00;

Art. 15 DIARIA OPERAI FLOROVIVAISTI

Si definisce Diaria: l'indennità giornaliera spettante ai lavoratori dipendenti, a titolo di rimborso spese di viaggio e di soggiorno, quando sono comandati a svolgere la loro attività fuori sede ovvero indennità di trasferta. La diaria è alternativa al rimborso piè di lista, rimborso pasto.

I lavoratori assunti per prestare servizio in azienda e comandati saltuariamente a prestare servizio fuori azienda avranno diritto a una diaria di euro 9,80 al giorno dal 01-09-2024.

Tale indennità non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza dell'azienda.

Il tempo impiegato per il viaggio con i mezzi dell'azienda, sarà pagato con la tariffa del lavoro ordinario e il tempo di percorrenza non viene computato nell'orario giornaliero di lavoro.

I lavoratori che, viceversa, vengono assunti per lavorare abitualmente fuori azienda e cioè in cantiere, fino alla distanza di km. 50, rilevati dal percorso più breve individuato da google maps, dal centro di raccolta aziendale al cantiere, e aventi a disposizione un automezzo della ditta idoneo per gli spostamenti dalla sede aziendale al cantiere e ritorno, sarà corrisposta una diaria di euro 8,50 al giorno dal 01-09-2024. Nel caso specifico l'orario di lavoro avrà inizio e termine sul cantiere, fatta eccezione per gli spostamenti che possono avvenire nel corso della giornata, i quali sono considerati tempo di lavoro a tutto gli effetti.

Qualora l'azienda chieda ai dipendenti, per il loro trasporto da e al cantiere, di trovarsi con propri mezzi in un unico posto, l'azienda sarà tenuta a corrispondere un rimborso forfetario aggiuntivo, alla diaria di euro 8,50, di euro 1,40 al giorno dal 01-09-2024. Le indennità di cui al presente articolo non spettano per i lavori in azienda e per i lavori nel comune di residenza dell'azienda.

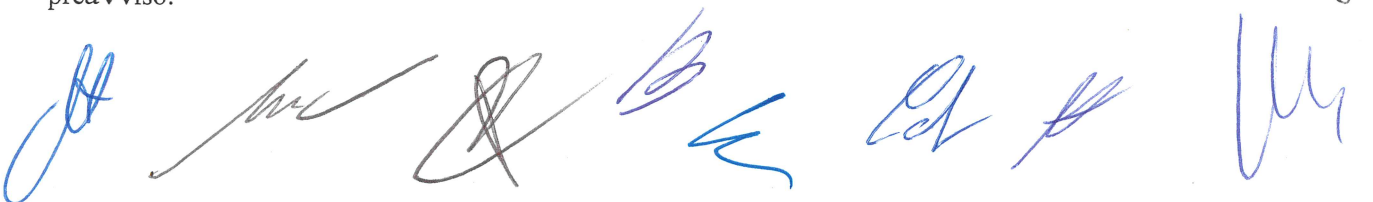
Solo agli autisti viene riconosciuto l'orario effettivo di lavoro, comunque retribuito come lavoro ordinario.

Per cantieri posti a distanza superiore ai 50 km e fino agli 80 km la diaria spettante sarà di euro 14,50 al giorno dal 01-09-2024.

Per i cantieri posti a distanze superiori a 80 km ai lavoratori verrà retribuito il tempo di viaggio con la tariffa del lavoro ordinario e il tempo impiegato non verrà computato nell'orario giornaliero di lavoro oltre a d euro 8,50 giorno (dal 01-09-2024) come previsto per le diarie fino a 50Km.

Art. 23 DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA così modificato:

L'operaio a tempo indeterminato può recedere dal rapporto di lavoro, senza preavviso, qualora si verifichi un notevole e inadempimento degli obblighi contrattuali e di legge da parte del datore di lavoro e in ogni altro caso previsto da Leggi es dimissioni giusta causa entro l'anno di vita del bambino/a . In tal caso alla/al lavoratrice lavoratore verrà corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso.

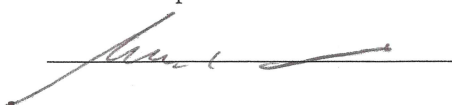


A seguito delle modifiche apportate si concorda nel rivedere integralmente la numerazione degli articoli

Letto, approvato e sottoscritto, Como 12/09/2024

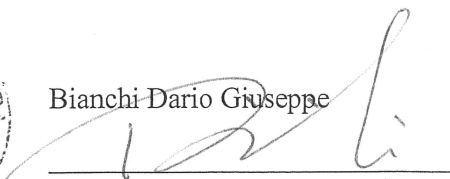
Confagricoltura Como Lecco

Silvio Maspero





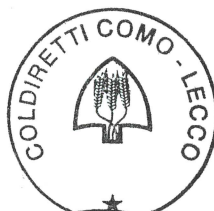
Bianchi Dario Giuseppe



Coldiretti Como Lecco

Rodolfo Mazzucotelli



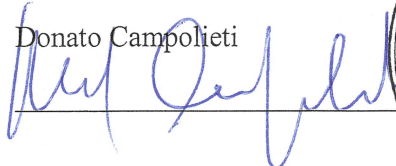


Alessandro Giunta



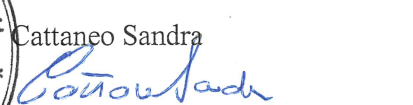
Cia Alta Lombardia

Donato Campolieti



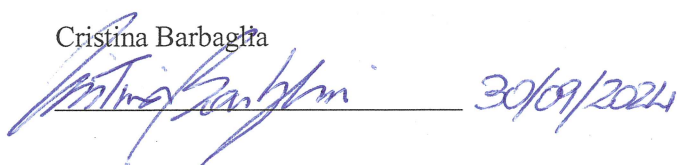


Cattaneo Sandra

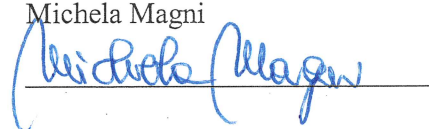


FLAI CGIL Como e Lecco

Cristina Barbaglia

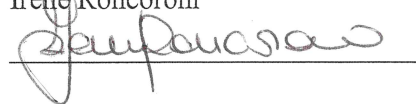


Michela Magni

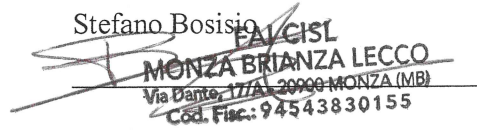


FAI CISL dei Laghi e FAI CISL di Monza e Brianza, Lecco

Irene Roncoroni

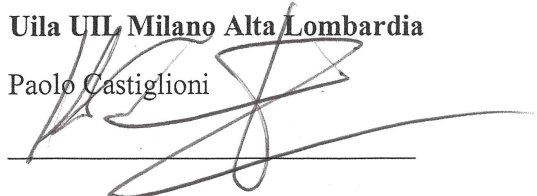


Stefano Bosisio


FAI CISL
MONZA BRIANZA LECCO
Via Dante, 17/AI 20090 MONZA (MB)
Cod. Fisc.: 94543830155

Uila UIL Milano Alta Lombardia

Paolo Castiglioni



Nota a verbale: la FLAI CGIL si riserva una valutazione all'interno dei propri organismi dirigenti per una eventuale futura sottoscrizione, visto che l'Accordo non prevede il recupero completo dell'inflazione nel biennio 

RINNOVO CPL COMO e LECCO TABELLE SALARIALI IN VIGORE DAL 01/09/2024

CATEGORIA	SALARIO		OTD (paga oraria comp 3° elemento)
AGRICOLI	MENSILE	ORARIA	
COMUNE	1.539,81	9,1113	11,8848
QUALIFICATO	1.689,37	9,9963	13,0392
QUALIFICATO SUPER	1.774,57	10,5004	13,6968
SPECIALIZZATO	1.856,86	10,9873	14,3319
SUPER SPECIALIZZATO	1.936,65	11,4595	14,9477

CATEGORIA	SALARIO		OTD (paga oraria comp 3° elemento)
FLOROVIVAISTI	MENSILE	ORARIA	
COMUNE	1.570,54	9,2931	12,1219
QUALIFICATO	1.725,84	10,2121	13,3207
QUALIFICATO SUPER	1.813,71	10,7320	13,9989
SPECIALIZZATO	1.896,48	11,2218	14,6377
SUPER SPECIALIZZATO	1.979,40	11,7124	15,2776

NOTA 1: i lavoratori inquadrati come giardinieri Ville e giardinieri custodi vengono inquadrati con trattamento economico degli operai florovivaisti

Ai lavoratori in forza al 1 settembre 2024 verrà riconosciuto un importo una tantum a titolo di vacanza contrattuale con le seguenti modalità:

Lavoratori OTI: € 100,00

Lavoratori OTD che abbiano lavorato 100 o più giornate dal 1/1/24 al 31/8/24: € 50,00

Lavoratori OTD che abbiano lavorato meno di 100 giornate dal 1/1/24 al 31/8/24: € 25,00

